

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

15° anno n. L 289

27 dicembre 1972

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2680/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70 relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, come pure il regolamento (CEE) n. 817/70 che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate 1
- Regolamento (CEE) n. 2681/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2306/70 relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 12
- Regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo 13
- Regolamento (CEE) n. 2683/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che modifica il regolamento n. 175/67/CEE per quanto concerne le regole generali di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova 33
- Regolamento (CEE) n. 2684/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativo alla fissazione dei prezzi limite per l'intervento per il vino per il periodo compreso tra il 16 dicembre 1972 e il 15 dicembre 1973 34
- Regolamento (CEE) n. 2685/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che completa il regolamento n. 121/67/CEE per quanto riguarda la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine 36
- Regolamento (CEE) n. 2686/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che completa il regolamento n. 177/67/CEE per quanto riguarda le norme generali di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine 37
- Regolamento (CEE) n. 2687/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 823/68 che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 39
- Regolamento (CEE) n. 2688/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che completa il regolamento n. 123/67/CEE per quanto riguarda la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 40
- Regolamento (CEE) n. 2689/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che completa il regolamento n. 176/67/CEE per quanto riguarda le norme generali di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 41

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2680/72 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70 relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, come pure il regolamento (CEE) n. 817/70 che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'esperienza acquisita in materia di applicazione del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1651/72 ⁽²⁾, ha dimostrato l'opportunità di modificare alcune disposizioni di questo regolamento;

considerando che tali modifiche sono, per lo più, a causa del loro carattere di precisazioni o di adeguamenti tecnici, destinate a facilitare la comprensione e l'applicazione del testo del regolamento (CEE) n. 816/70 o a consentirne un'applicazione più sfumata in modo da poter tener conto di tutti i casi che si presentano;

considerando che gli stessi motivi inducono a modificare il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1627/71 ⁽⁴⁾;

considerando che, per quanto riguarda la diluizione alcolica di origine agricola, si sono presentati dei problemi di tariffazione; che occorre, data l'importanza limitata di questo prodotto, in quanto tale, escluderlo dall'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70; che è d'altro canto necessario assicurare che i prodotti ottenuti in violazione delle norme esistenti in materia di pratica enologica non siano offerti né consegnati per il consumo umano diretto;

considerando che l'organizzazione del mercato nel settore vitivinicolo dev'essere estesa ai succhi di uve, che costituiscono un'utilizzazione non trascurabile della produzione viticola e che finora erano soggetti soltanto alle disposizioni concernenti le pratiche enologiche e l'immissione in consumo; che è tuttavia opportuno limitare l'estensione dell'organizzazione del mercato ai soli succhi che, per la loro composizione, si trovano in stretto rapporto con il settore vitivinicolo;

considerando che, per rendersi conto nel modo più preciso possibile del potenziale di produzione delle superfici viticole della Comunità, è opportuno che anche le estirpazioni di viti e i casi di abbandono della viticoltura formino oggetto di notifica analogamente ai nuovi impianti e ai reimpianti;

considerando che, per agevolare i controlli, specie quelli che sono relativi all'aumento della gradazione alcolometrica, è opportuno conoscere i quantitativi di zucchero o di mosto concentrato detenuti da ciascun produttore;

considerando che è inoltre necessario garantire il rispetto del regolamento (CEE) n. 816/70; che a tal fine si impongono dei controlli armonizzati sul piano comunitario,

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 1^o. 8. 1972, pag. 52.

⁽³⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 29. 7. 1971, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70, è sostituita dalla tabella seguente:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a) 20.07 A I a) 2 A I b) 2 B I a) 1 bb) e B I b) 1 bb)	Succhi di uve (compresi i mosti d'uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, senza addizione di zuccheri o aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %
b) 22.04 22.05	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)
c) 08.04 A II 22.10 A	Uve fresche diverse dalle uve da tavola Aceti di vino
d) 22.07 A 23.05 A 23.05 B 23.06 A I	Vinello Fecce di vino Tartaro greggio Vinaccia

2. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 816/70 è sostituito dal testo seguente:

«Per quanto riguarda le norme del titolo IV sono applicabili al succo d'uva ed al succo d'uva concentrato le sole norme di cui agli articoli da 27 a 30. Ciò vale anche per il mosto d'uva ed il mosto d'uva concentrato, purché siano destinati all'elaborazione di succhi di uve.»

Articolo 2

All'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CEE) n. 816/70, la data del «31 gennaio» è sostituita con la data del «15 febbraio».

Articolo 3

L'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 816/70 è modificato come segue:

1. Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Ogni persona fisica o giuridica che intenda piantare, ripiantare, estirpare o abbandonare viti durante la campagna viticola successiva, è tenuta a notificarlo, anteriormente al 1° settembre di ogni anno, alle amministrazioni competenti dello Stato membro interessato.»

2. Il testo del paragrafo 3, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) delle superfici su cui saranno effettuate estirpazioni di viti o nelle quali la viticoltura sarà abbandonata durante la campagna successiva,
c) dell'evoluzione del potenziale produttivo risultante da tali notifiche.»

Articolo 4

L'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70 è soppresso.

Articolo 5

L'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 816/70 è modificato nel modo seguente:

1. Al paragrafo 1, secondo comma: dopo «espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l» aggiungere: «ossia di 20 milliequivalenti per litro».

2. Al paragrafo 2:

- dopo «di 1,50 g/l» aggiungere: «ossia di 20 milliequivalenti per litro»,
- dopo «essere portato a 2,50 g/l» aggiungere: «ossia a 34 milliequivalenti per litro»,
- dopo «espressa in acido tartarico non sia inferiore a 3 g/l» aggiungere: «ossia a 40 milliequivalenti per litro».

Articolo 6

L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 816/70 è modificato come segue:

1. Il testo del paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo dei seguenti due commi:

«Ciascuna delle operazioni di cui al primo comma deve formare oggetto di una dichiarazione alle autorità competenti.

Lo stesso dicasi per i quantitativi di saccarosio o di mosto d'uve concentrato, detenuti, per l'esercizio della professione, da persone fisiche o giuridiche,

in particolare dai produttori, dagli imbottiglieri, dai trasformatori nonché dai negozianti da determinare, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La dichiarazione di questi quantitativi può tuttavia essere sostituita da un'iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.»

2. Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Le modalità di applicazione del presente articolo nonché le deroghe alle date limite fissate al paragrafo 2, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24. Secondo la stessa procedura possono essere stabilite eccezioni all'obbligo di cui al paragrafo 1, terzo comma.»

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 816/70 è completato dall'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

Le disposizioni previste dagli articoli da 18 a 22 applicabili ai prodotti raccolti nelle regioni della Comunità non comprese nelle zone viticole di cui all'allegato III sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.»

Articolo 8

All'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 816/70, i termini «il controllo dei tagli e del» sono soppressi.

Articolo 9

L'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 816/70 è modificato come segue:

1. Al paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, sono aggiunte le parole: «un tenore di acidità espresso in acido tartarico non inferiore a 4,50 g/e, ossia a 60 milliequivalenti per litro.»
2. Il testo del paragrafo 3, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

«a) salvo deroga per i vini in bottiglia per i quali può essere provato che l'imbottigliamento è anteriore alla data suddetta, il vino diverso da un v.q.p.r.d. proveniente dai vitigni di cui all'articolo 16, ma non rispondente alle definizioni di cui ai punti da 9 a 15 dell'allegato II, può essere utilizzato soltanto per il consumo familiare del singolo viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

Tuttavia, durante le annate caratterizzate da condizioni climatiche sfavorevoli, può essere deciso che i prodotti delle zone viticole A e B non aventi la gradazione alcolometrica naturale minima fissata per la zona viticola in causa siano utilizzati nella Comunità per la produzione di vini spumanti o vini spumanti gassificati, purché tali vini raggiungano una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 8,5°, oppure per la produzione di vini frizzanti gassificati, purché tali vini raggiungano una gradazione alcolometrica totale non inferiore a 9°.»

2. Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Il succo di uve e il succo di uve concentrato originari della Comunità non possono formare oggetto di vinificazione né essere aggiunti al vino. Tali prodotti formano oggetto di un controllo circa la loro destinazione.

La feccia di vino e la vinaccia originarie della Comunità non possono essere utilizzate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto. Tuttavia, i suddetti prodotti possono essere utilizzati per la produzione di alcole, di acquavite o di vinello.

Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la fabbricazione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del singolo viticoltore.

Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.»

4. Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Le deroghe previste dal paragrafo 3, lettera a), primo e secondo comma, nonché le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.»

Articolo 10

L'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 816/70 è modificato come segue:

1. Al paragrafo 1, lettera a), sono aggiunte le parole «ossia a 60 milliequivalenti per litro».
2. Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve parzialmente fermentato, il succo di uve e il succo di uve concentrato, importati, non possono essere oggetto di vinificazione né essere aggiunti al vino.

La feccia di vino, la vinaccia, il vino alcolizzato e il vinello importati, non possono essere utilizzati per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto; tuttavia, il vino alcolizzato importato può essere utilizzato per la produzione di acquaviti.»

3. Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.»

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 816/70 è completato dall'articolo seguente:

«Articolo 28 bis

1. I prodotti della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune, importati o no, che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla regolamentazione comunitaria o, a difetto, dalle regolamentazioni nazionali, ovvero a pratiche enologiche non conformi alle disposizioni del presente regolamento o a quelle adottate in applicazione di esso, non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto.

Lo stesso vale:

- per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), b) e c) che non siano di qualità sana, leale o mercantile;
- per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che non rispondano alle definizioni enunciate nell'allegato II del presente regolamento ovvero a quelle adottate in applicazione di esso.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, e segnatamente le condizioni di detenzione e di circolazione, la destinazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, nonché la determinazione dei criteri atti ad evitare in casi individuali un eccessivo rigore sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.»

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 816/70 è completato dall'articolo seguente:

«Articolo 39 bis

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a far rispettare le disposizioni del presente regolamento e designano uno o più organismi incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni stesse.

Essi comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione il nome dell'organismo o degli organismi summenzionati.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le misure intese a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento, specie in materia di controllo.

3. Le modalità di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.»

Articolo 13

1. All'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70, le definizioni che figurano ai punti 3 e 5 sono sostituite dalle definizioni seguenti:

«3. Mosto di uve parzialmente fermentato: il mosto di uve avente una gradazione alcolometrica effettiva inferiore ai $\frac{3}{5}$ della sua gradazione alcolometrica totale. Tuttavia, taluni v.q.p.r.d., la cui gradazione alcolometrica effettiva è inferiore ai $\frac{3}{5}$ della loro gradazione alcolometrica totale, ma non inferiore a 5°5, non sono considerati come mosti di uve parzialmente fermentati.

5. Succo di uve: il mosto di uve non fermentato ma fermentescibile, che è stato sottoposto a trattamenti appropriati per essere consumato come tale, avente una gradazione alcolometrica effettiva non superiore a 1°.»

2. All'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70, il punto 22 è soppresso.

Articolo 14

All'allegato III del regolamento (CEE) n. 816/70, l'elenco di cui al punto 1 è completato come segue:

- «— area viticola belga
- area viticola olandese».

Articolo 15

1. Il testo dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 816/70 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

2. La tariffa doganale comune è modificata come segue:

- a) nella sottovoce 22.09 A I, il richiamo (a) nella colonna 3 è soppresso;
- b) nella sottovoce 22.09 A II, il richiamo (a) nella colonna 3 e la relativa nota in calce (a) sono soppressi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1972.

Articolo 16

All'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 817/70 i termini «articolo 30, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «articolo 30, paragrafi 2 e 3».

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 816/70 si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento soltanto a decorrere dal 1° marzo 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

ALLEGATO

ALLEGATO IV

Modifica della tariffa doganale comune

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
20.07	<p>Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:</p> <p>A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C</p> <p>I. di uve:</p> <p>a) di valore superiore a 22 U.C. per 100 kg di peso netto:</p> <p>1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %</p> <p>2. altri</p> <p>b) di valore uguale o inferiore a 22 U.C. per 100 kg di peso netto:</p> <p>1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %</p> <p>2. altri</p> <p>II e III (invariato)</p> <p>B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C:</p> <p>I. di uve, di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:</p> <p>a) di valore superiore a 18 U.C. per 100 kg di peso netto:</p> <p>1. di uve:</p> <p>aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %</p> <p>bb) altri</p> <p>2. di mele o di pere:</p> <p>aa) contenenti zuccheri addizionati</p> <p>bb) altri</p> <p>3. miscugli di succhi di mele e di succhi di pere</p> <p>b) di valore uguale o inferiore a 18 U.C. per 100 kg di peso netto:</p> <p>1. di uve:</p> <p>aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %</p> <p>bb) altri</p> <p>(rimane invariato)</p>	<p>50</p> <p>50 (b)</p> <p>50</p> <p>+ (P)</p> <p>50 (b)</p> <p>28</p> <p>28 (b)</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>28</p> <p>+ (P)</p> <p>28 (b)</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>(a)</p> <p>(a)</p> <p>24</p> <p>+ das</p> <p>25</p> <p>—</p> <p>28</p> <p>+ das</p> <p>(a)</p>

(a) Vedasi allegato.

(b) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti.

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Note

(invariate)

Note complementari

1. Per l'applicazione nei nn. 22.04, 22.05, 22.06 e della sottovoce 22.07 A, a seconda del caso, si intende per:

- a) gradazione alcolometrica effettiva: il numero di volumi di alcole contenuti in 100 volumi del prodotto considerato;
- b) gradazione alcolometrica potenziale: il numero di volumi d'alcole che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 volumi del prodotto considerato;
- c) gradazione alcolometrica totale: la somma delle gradazioni alcolometriche effettiva e potenziale;
- d) grado alcolico o gradazione alcolica: gradazione alcolometrica effettiva.

La determinazione del grado alcolico deve essere effettuata a 20 °C.

2. Per l'applicazione del n. 22.04, si considera come mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto avente una gradazione alcolometrica effettiva inferiore ai tre quinti della sua gradazione alcolometrica totale.

3. Per l'applicazione del n. 22.05:

A. si considera come vino spumante (sottovoce 22.05 A), il prodotto avente una gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 8°5 e ottenuto:

- sia dalla prima o seconda fermentazione alcolica delle uve fresche, del mosto di uve o del vino e caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione,
- sia ottenuto da vino e caratterizzato, all'atto della stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente in tutto o in parte dall'aggiunta di tale gas,

e che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenti una sovrappressione non inferiore a 3 atmosfere.

B. si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.

La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.

C. a) non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nella sottovoce 22.05 C delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV:

- I. prodotti con gradazione alcolica di 13° o meno:
90 g o meno di estratto secco totale per litro;
- II. prodotti con gradazione alcolica superiore a 13° e non superiore a 15°:
130 g o meno di estratto secco totale per litro;
- III. prodotti con gradazione alcolica superiore a 15° e non superiore a 18°:
130 g o meno di estratto secco totale per litro;
- IV. prodotti con gradazione alcolica superiore a 18° e non superiore a 22°:
330 g o meno di estratto secco totale per litro;

I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nella sottovoce 22.05 C V;

b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti con denominazione di origine previsti nelle sottovoci 22.05 C III a) e 22.05 C IV a).

4. La sottovoce 22.05 C comprende, in particolare:

a) il vino alcolizzato, cioè il prodotto:

- *avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 18° e non superiore a 24°,*
- *ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente una gradazione alcolometrica effettiva massima di 86°, a un vino non contenente zucchero residuo, e*
- *avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 2,40 g/l;*

b) il vino liquoroso, cioè il prodotto:

- *avente una gradazione alcolometrica totale non inferiore a 17°5 nonché una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 15° e non superiore a 22°, e*
- *ottenuto da mosto di uve, da vino nuovo ancora in fermentazione o da vino:*
 - *mediante congelazione o*
 - *mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione, di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino.*

5. Per l'applicazione delle sottovoci 22.05 C III a) e C IV a), sono considerati vini con denominazione di origine unicamente i vini: di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) ed il moscatello di Setubal.

L'ammissione in queste sottovoci è subordinata, inoltre, alla presentazione di un certificato di origine riconosciuto dalle autorità competenti.

6. Per l'applicazione della sottovoce 22.07 A, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

7. Per l'applicazione della sottovoce 22.10 A, si considera come «aceto di vino», l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa in acido acetico uguale o superiore a 60 g/l.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	40 (a)	—
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): A. Vini spumanti	40 UC l'hl (a)	—

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti. ¹

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
22.05 (segue)	B. Vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1 atmosfera ed inferiore a 3 atmosfere misurata a 20 °C	40 U.C. l'hl (a)	—
	C. Altri:		
	I. con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno, presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	12 U.C. l'hl (a)	—
	b) più di due litri	9 U.C. l'hl (a)	9 U.C. l'hl
	II. con gradazione alcolica effettiva superiore a 13° e non superiore a 15°, presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	14 U.C. l'hl (a)	—
	b) più di due litri	11 U.C. l'hl (a)	11 U.C. l'hl
	III. con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°:		
	a) con denominazione di origine, presentati in recipienti contenenti:		
	1. due litri o meno	15 U.C. l'hl	13,5 U.C. l'hl
	2. più di due litri:		
	aa) Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setubal	12 U.C. l'hl	11 U.C. l'hl
	bb) altri.....	12 U.C. l'hl	—
	b) altri, presentati in recipienti contenenti:		
1. due litri o meno	17 U.C. l'hl (a)	—	
2. più di due litri	14 U.C. l'hl (a)	—	
IV. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°:			
a) con denominazione di origine, presentati in recipienti contenenti:			
1. due litri o meno	16 U.C. l'hl	14,5 U.C. l'hl	
2. più di due litri:			
aa) Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setubal	13 U.C. l'hl	12 U.C. l'hl	
bb) altri.....	13 U.C. l'hl	—	
b) altri	19 U.C. l'hl (a)	19 U.C. l'hl	

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
22.05 (segue)	C. V. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl + 10 U.C. l'hl (a)	—
	b) più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl (a)	—
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate:		
	A. Vinello	1,60 U.C. per grado e per hl con riscoss. min. di: 9 U.C. l'hl (a)	—
	B. altri:		
	I. Spumanti	30 U.C. l'hl	—
	II. non spumanti, presentati in recipienti contenenti:		
	a) due litri o meno	12 U.C. l'hl	—
	b) più di due litri	9 U.C. l'hl	—
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili:		
	A. Aceto di vino, presentato in recipienti contenenti:		
	I. due litri o meno	8 U.C. l'hl (a)	—
	II. più di due litri	6 U.C. l'hl (a)	—
	B. altri, presentati in recipienti contenenti:		
	I. due litri o meno	8 U.C. l'hl	—
	II. più di due litri	6 U.C. l'hl	—

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti.

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI;
ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI.

Note complementari

1. Per l'applicazione delle sottovoci 23.05 A e 23.06 A I, si intende per:

- tenore totale in alcole, la somma del tenore in alcole effettivo e del tenore in alcole potenziale;
- tenore in alcole effettivo, il numero di litri di alcole contenuto in 100 kg di prodotto;
- tenore in alcole potenziale, il numero di litri di alcole che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.

2. (immutato)

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
23.05	Fecce di vino; tartaro greggio:		
	A. Fecce di vino:		
	I. aventi un tenore totale in alcole inferiore o uguale a 10 l di alcole puro per 100 kg, e un tenore di sostanza secca uguale o superiore al 25 % in peso	esenzione (a)	—
	II. altri	1,60 U.C. per l di alcole totale (a)	—
	B. Tartaro greggio	esenzione (a)	—
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove:		
	A. Ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta:		
	I. Vinaccia:		
	a) avente un tenore totale in alcole inferiore o uguale a 5,50 l di alcole puro per 100 kg e un tenore di sostanza secca uguale o superiore al 40 % in peso	esenzione (a)	esenzione
	b) altri	1,60 U.C. per l di alcole totale (a)	—
	II. altri	esenzione	esenzione
	B. non nominati	4	2

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2681/72 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 2306/70 relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2306/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, stabilisce che l'importo imputabile delle spese sostenute per gli interventi sul mercato interno dei formaggi da riporto, effettuate in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 804/68 ⁽³⁾, viene calcolato secondo un metodo adottato in linea di massima contemporaneamente al regolamento relativo a tali misure, adottato in applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio, dell'8 marzo 1971, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto ⁽⁴⁾ è stato adottato sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 e che esso prevede le condizioni in cui gli aiuti all'ammasso privato possono essere concessi per taluni formaggi da riporto;

considerando che è quindi opportuno fissare il metodo di calcolo dell'importo di questi aiuti e introdurlo nel regolamento (CEE) n. 2306/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il testo dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2306/70 è sostituito dal testo seguente:

«L'importo imputabile delle spese sostenute per le azioni di cui all'articolo 1, lettera G, e consistenti in aiuti all'ammasso privato, viene calcolato, per ciascuno Stato membro, facendo la somma degli aiuti pagati per dette azioni.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2682/72 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1972

che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quinto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori summenzionati prevedono che, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti agricoli in questione sotto forma di alcune merci trasformate non comprese nell'allegato II del trattato, sulla base dei corsi o dei prezzi di detti prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra detti corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta mediante restituzioni all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 204/69 ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72, ha stabilito, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo; che le disposizioni di detto regolamento sono state tuttavia modificate a più riprese e talora in maniera sostanziale; che, di conseguenza, per maggiore chiarezza ed efficacia amministrativa, conviene procedere a un rifacimento della regolamentazione applicabile in materia apportandovi taluni ritocchi che l'esperienza ha reso opportuni;

considerando che le merci possono essere ottenute, sia direttamente a partire da prodotti di base, sia a partire da prodotti derivati dalla loro trasformazione, sia a partire da prodotti assimilati a una di queste due categorie; che è opportuno fissare le regole applicabili, nell'uno e nell'altro caso, per il calcolo dell'ammontare della restituzione all'esportazione;

considerando che è opportuno fare in modo che le imprese esportatrici possano conoscere con sufficiente anticipo l'importo della restituzione di cui possono beneficiare; che all'uopo, con le riserve previste all'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, occorre fissare tale importo per la durata di un mese; che anche l'instaurazione di un regime di fissazione anticipata delle restituzioni, purché esso sia accompagnato dalle necessarie garanzie, risponde a tale preoccupazione;

⁽⁹⁾ GU n. L 29 del 5. 2. 1969, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3.

considerando che occorre tener conto delle esigenze specifiche delle industrie produttrici delle merci in questione e del fatto che la fabbricazione delle stesse richiede, nella maggior parte dei casi, l'impiego di vari prodotti agricoli che possono beneficiare di restituzioni diverse; che la fissazione congiunta di tali restituzioni sembra poter rispondere a tale preoccupazione;

considerando che la proporzione di prodotti agricoli soprammenzionati entrati nella fabbricazione della maggior parte delle merci esportate è essenzialmente variabile; che quindi l'importo della restituzione deve essere determinato in funzione del quantitativo di prodotti di base realmente impiegati nella fabbricazione delle merci esportate; che, tuttavia, per quanto concerne talune merci la cui composizione è semplice e relativamente costante, è opportuno, ai fini di una semplificazione di carattere amministrativo, che l'importo della restituzione venga determinato in funzione dei quantitativi di prodotti agricoli fissati forfaitariamente;

considerando che è necessario prevedere un sistema di controllo basato sul principio della dichiarazione da parte dell'esportatore alle autorità competenti, in occasione di ogni esportazione, dei quantitativi di prodotti impiegati per la fabbricazione delle merci esportate; che spetta alle autorità competenti adottare ogni provvedimento che esse ritengono necessario per verificare l'esattezza di tale dichiarazione;

considerando che numerose merci, fabbricate in una data impresa in condizioni tecniche ben definite e aventi caratteristiche e qualità costanti, sono oggetto di regolari correnti di esportazione; che, onde evitare complicazioni nelle formalità di esportazione, è opportuno, per dette merci, favorire l'applicazione di una procedura di controllo più semplice, basata sulla trasmissione alle autorità competenti, da parte del fabbricante, delle informazioni che tali autorità ritengono necessarie circa le condizioni di fabbricazione delle merci stesse;

considerando che non sempre l'esportatore delle merci, specie quando non ne è il fabbricante, può conoscere con esattezza le quantità dei prodotti di base, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti assimilati utilizzati nella fabbricazione delle merci stesse e che quindi non sempre è in grado di dichiararne l'entità; che, inoltre, le autorità competenti incaricate di verificare la dichiarazione dell'esportatore possono non disporre, in certi casi, di giustificazioni sufficienti per accettare tale dichiarazione; che tali situazioni rischiano soprattutto di presentarsi quando le merci da esportare sono state fabbricate in uno Stato membro diverso da quello che ne effettua l'esportazione; che, di conseguenza, è impor-

tante che le competenti autorità dello Stato membro che effettua l'esportazione di una merce possano, in caso di necessità, ottenere direttamente dalle competenti autorità degli altri Stati membri tutte le informazioni inerenti alle condizioni di fabbricazione della merce di cui queste ultime autorità possono disporre;

considerando che è inoltre opportuno prevedere, a titolo sussidiario, un sistema di calcolo della restituzione del quale l'interessato può chiedere l'applicazione quando non sia in grado di effettuare la dichiarazione richiesta o quando le autorità competenti, per mancanza di giustificazioni sufficienti, non possano accettare tale dichiarazione; che siffatto sistema, limitato a determinate merci esportate allo stato naturale, può essere basato sull'analisi chimica delle merci ed essere applicato secondo una tabella di corrispondenza a tal fine redatta;

considerando che è auspicabile assicurare un'applicazione uniforme in tutta la Comunità delle disposizioni relative alla concessione delle restituzioni nel settore delle merci non comprese nell'allegato II del trattato; che a tale scopo è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri, tramite la Commissione, circa i mezzi di controllo ai quali si ricorre nel suo territorio per i vari tipi di merci esportate;

considerando che, per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni dei regolamenti di organizzazione comune dei mercati relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione, è opportuno escludere dal beneficio delle restituzioni i prodotti entrati nella fabbricazione delle merci provenienti dai paesi terzi che sono esportate dopo essere state messe in libera pratica nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le regole generali relative alla fissazione e alla concessione delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti di base di cui all'allegato A (denominati in appresso «prodotti di base»), dei prodotti di trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione a una di queste due categorie risulta dalle disposizioni del paragrafo 2, quando questi vari prodotti sono esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ed elencate secondo i casi:

- nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE,
- nell'allegato del regolamento n. 122/67/CEE,

- nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE,
- nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE,
- nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68.

Dette merci riportate negli allegati B e C del presente regolamento sono denominate in appresso «merci».

2. Per l'applicazione del presente regolamento:

- a) — la fecola di patate di cui alla voce n. 11.08 della tariffa doganale comune,
- le fecole di radici e tubercoli di cui alla voce n. 07.06 della tariffa doganale comune,
- le farine e semole di cui alla voce n. 11.06 della tariffa doganale comune

sono assimilate all'amido di granturco di cui alla voce n. 11.08 della tariffa doganale comune;

- b) il siero di latte liquido è assimilato al siero di latte in polvere che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 1 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾;

- c) — il latte fresco, non concentrato né zuccherato, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale allo 0,1 %,

e

— il latte e la crema di latte, concentrati, diversi da quelli in polvere o granulati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore allo 0,5 %,

— il latte in polvere, senza aggiunta di zuccheri, avente tenore di materie grasse provenienti dal latte inferiore all'1,5 %

sono assimilati al latte in polvere che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 2 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68;

- d) — il latte e la crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore allo 0,1 % e inferiore o uguale al 6 %,

e

— il latte e la crema di latte in polvere o granulati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5

sono assimilati al latte in polvere che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 3 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68;

- e) il latte e la crema di latte, concentrati, non in polvere o granulati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore allo 0,5 % sono assimilati al latte concentrato che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 4 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68;

- f) — il latte e la crema di latte freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6 %,

e

— il burro avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore all'82 %

sono assimilati al burro che risponde alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 6 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68.

Articolo 2

L'importo della restituzione accordata per la quantità, determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, di ciascuno dei prodotti di base esportati sotto forma di una stessa merce, si ottiene moltiplicando tale quantità per il tasso della restituzione relativo al prodotto di base considerato, quale risulta, per unità di peso, dall'applicazione dell'articolo 4.

Quando, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, possono essere applicati vari tassi di restituzione per un medesimo prodotto di base, va calcolato un importo particolare per ciascuna delle quantità del prodotto di base in questione cui è applicabile un tasso di restituzione distinto.

Quando una merce è entrata nella fabbricazione della merce esportata, il tasso di restituzione da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo relativo a ciascuno dei prodotti di base, prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o prodotti la cui assimilazione a una di queste due categorie risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, che sono stati impiegati nella fabbricazione della merce esportata, è quello applicabile in caso di esportazione della prima merce allo stato naturale.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato B, salvo applicazione delle disposizioni dell'articolo 8,

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

paragrafo 2, secondo comma, la quantità di ciascuno dei prodotti di base che deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione, è determinata come segue:

- a) se è utilizzato un prodotto di base allo stato naturale o un prodotto assimilato, la quantità è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione della merce esportata, tenendo conto dei seguenti tassi di conversione:
- a 100 kg di siero di latte liquido corrispondono 6,06 kg del prodotto pilota del gruppo n. 1;
 - a 100 kg di latte fresco, non concentrato né zuccherato, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale allo 0,1 %, corrispondono 8,62 kg del prodotto pilota del gruppo n. 2;
 - a 100 kg di latte o di crema di latte concentrato, diverso da quello in polvere o granulato, senza aggiunta di zuccheri, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore allo 0,5 %, corrispondono 26 kg del prodotto pilota del gruppo n. 2;
 - a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), al prodotto pilota del gruppo n. 3 corrispondono 3,85 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte contenuto nel prodotto lattiero-caseario considerato;
 - a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), al prodotto pilota del gruppo n. 4 corrispondono 13,33 kg di detto prodotto pilota per l'1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte contenuto nel prodotto lattiero-caseario considerato;
 - a 100 kg di uno dei prodotti lattiero-caseari assimilati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), al prodotto pilota del gruppo n. 6 corrispondono 1,22 kg di prodotto pilota per l'1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte contenuto nel prodotto lattiero-caseario considerato;
- b) se è utilizzato un prodotto compreso nell'allegato II del trattato:
- ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base o di un prodotto assimilato a detto prodotto di base,
 - o assimilato a un prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base,
 - o ottenuto dalla trasformazione di un prodotto assimilato a un prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base,

tale quantità è quella effettivamente impiegata nella fabbricazione della merce esportata, ridotta a una quantità di prodotto di base applicando, secondo i casi, le regole particolari di calcolo, i rapporti di equivalenza o i coefficienti fissati per la determinazione dei prelievi applicabili all'importazione dei prodotti considerati;

c) se è utilizzato:

- un prodotto ottenuto dalla trasformazione di un prodotto di base di cui alla lettera a) o b) non compreso nell'allegato II del trattato,
- o un prodotto ottenuto dalla miscela e/o dalla trasformazione di vari prodotti di cui alla lettera a) e/o b), e/o di prodotti di cui al precedente trattino,

tale quantità, da determinare in base alla quantità di detto prodotto effettivamente utilizzato nella fabbricazione della merce esportata, è uguale, per ciascuno dei prodotti di base considerati e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, alla quantità riconosciuta dalle autorità competenti in conformità delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1. Per il calcolo di detta quantità sono applicabili, se del caso, i tassi di conversione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nonché le regole particolari di calcolo, i rapporti d'equivalenza o i coefficienti di cui alla lettera b).

2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, sono considerati come effettivamente impiegati i prodotti utilizzati allo stato naturale nel processo di fabbricazione della merce esportata. Se nel corso di una delle fasi del processo di fabbricazione di detta merce, un prodotto di base è a sua volta trasformato in un altro prodotto di base più elaborato utilizzato in una fase ulteriore, solo quest'ultimo prodotto di base è considerato effettivamente impiegato.

Le quantità di prodotti effettivamente impiegati ai sensi del comma precedente devono essere determinate per ogni merce che costituisce oggetto di un'esportazione.

Tuttavia, nel caso di esportazioni regolarmente effettuate di merci che, fabbricate da una data impresa in condizioni tecniche ben definite, hanno caratteristiche e qualità costanti, dette quantità possono essere determinate, d'intesa con le autorità competenti, o sulla base della formula di fabbricazione delle suddette merci o sulla base delle quantità medie dei prodotti impiegati durante un periodo determinato, nella fabbricazione di una data quantità di merci in questione. Le quantità di prodotti così determinate sono prese in considerazione finché non intervenga una modifica

nelle condizioni di fabbricazione delle merci considerate.

3. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato C, la quantità dei prodotti di base che deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione è quella fissata nell'allegato stesso per ciascuna di dette merci.

Tuttavia quando le merci in questione sono state fabbricate in parte con prodotti che si trovano in regime di perfezionamento attivo e in parte con prodotti rispondenti alle condizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, la quantità di prodotti di base che deve essere presa in considerazione per il calcolo della restituzione da concedere per quest'ultima categoria di prodotti, viene determinata secondo quanto disposto nei paragrafi 1 e 2.

4. Se gli allegati dei regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, saranno completati con l'iscrizione di nuove merci, per l'applicazione di quanto disposto ai paragrafi 1, 2 e 3 esse saranno considerate comprese nell'allegato B del presente regolamento, salvo disposizioni contrarie del Consiglio che delibera, su proposta della Commissione, secondo la procedura di votazione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 4

1. Il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

Tuttavia, il tasso della restituzione applicabile alle uova di volatili da cortile in guscio, fresche o conservate, nonché alle uova sgusciate e al giallo d'uova, atti a usi alimentari, freschi, essiccati o diversamente conservati, non zuccherati, è fissato per un periodo identico a quello preso in considerazione per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati allo stato naturale.

2. Il tasso della restituzione è determinato tenendo conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo.

3. Per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili negli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato, per quanto riguarda i prodotti di base o i prodotti ad essi assimilati.

4. Quando la situazione nel commercio internazionale delle caseine della sottovoce 35.01 A, dei caseinati della sottovoce 35.01 C o dell'ovoalbumina della sottovoce ex 35.02 A II a) della tariffa doganale comune, o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario per queste merci, la restituzione può essere differenziata secondo la destinazione.

Articolo 5

1. Il tasso della restituzione è quello applicabile il giorno in cui le merci vengono esportate.

2. Tuttavia, un sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione

- viene applicato per i prodotti di base diversi da quelli di cui alle sottovoci 04.05 A I b) e ex 04.05 B I;
- può essere reso applicabile secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento n. 122/67/CEE per i prodotti di base della sottovoce 04.05 A I b), esportati sotto forma di ovoalbumina di cui alla sottovoce ex 35.02 A II a) della tariffa doganale comune.

In caso d'applicazione del sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione, il cui beneficio è subordinato alla richiesta dell'interessato, da presentare prima delle ore 13.00 contemporaneamente alla domanda di certificato, il tasso in vigore il giorno del deposito della domanda di certificato di cui all'articolo 6 si applica a un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del certificato.

Il tasso della restituzione calcolato alle condizioni previste al comma precedente viene adattato in base alle norme valide per la fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di base esportati allo stato naturale, escluse le norme relative al correttivo di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE.

Tuttavia, per quanto riguarda l'orzo esportato sotto forma di birra, la Commissione può fissare un correttivo alle condizioni previste dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE.

Quando, durante il periodo di validità del certificato di cui all'articolo 6, si adottano misure per mettere a disposizione dei fabbricanti di talune merci un prodotto di base a prezzo ridotto ovvero per modificare o abrogare disposizioni già esistenti in materia, il tasso della restituzione fissato in anticipo viene adattato in base al prezzo più basso praticato, per il prodotto di base considerato, dal giorno della domanda del certificato fino al giorno dell'esportazione. Tuttavia, quando il richiedente prova di aver acquistato detto prodotto di base ad un prezzo che autorizza una maggiore restituzione, il tasso della restituzione fissato in anticipo è adattato in base a quest'ultimo prezzo, a meno che esso corrisponda a quello sulla cui base è stato calcolato il tasso della restituzione fissato in anticipo, nel qual caso si applica quest'ultimo tasso.

3. Quando l'esame della situazione del mercato permetta di costatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando vi sia il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE e dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso d'estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di certificato, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Articolo 6

1. La concessione della restituzione con il sistema della fissazione anticipata previsto all'articolo 5, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione di un certificato di fissazione anticipata valido in tutta la Comunità, che gli Stati membri rilasciano a tutti gli interessati che ne facciano domanda, qualunque sia il loro domicilio nella Comunità.

2. Il rilascio dei certificati di fissazione anticipata è condizionato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di esportare durante il periodo di validità del certificato; la cauzione resta del tutto o in parte acquisita se, durante tale periodo, l'esportazione non è stata effettuata o è stata effettuata solo in parte.

Articolo 7

La durata di validità dei certificati di fissazione anticipata, l'ammontare della cauzione e le altre disposizioni di esecuzione degli articoli 5 e 6 costituiscono modalità d'applicazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 120/67/CEE e degli articoli corrispondenti degli altri regolamenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 8

1. All'atto dell'esportazione delle merci, l'interessato deve dichiarare le quantità dei prodotti di base, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione a una di queste due categorie risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, che sono stati effettivamente impiegati nella fabbricazione delle merci stesse, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Quando una merce è entrata nella fabbricazione della merce esportata, la dichiarazione dell'interessato deve comportare, da un lato, l'indicazione della quantità della merce effettivamente impiegata, dall'altro, la natura e la quantità di ognuno dei prodotti base, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione a una di queste due categorie risulta dalle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, da cui proviene la merce in questione.

L'interessato deve giustificare la propria dichiarazione fornendo alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni che queste ultime ritengono necessari.

Per verificare l'esattezza della dichiarazione loro presentata, le autorità competenti in merito utilizzano ogni appropriato mezzo di controllo.

A richiesta delle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio si effettuano le formalità doganali di esportazione, le autorità competenti degli altri Stati membri comunicano loro tutte le informazioni di cui possono disporre al fine di permettere il controllo della dichiarazione dell'interessato.

2. Quando, per mancanza d'informazioni sufficienti sulle condizioni di fabbricazione della merce da esportare, l'interessato non è in grado di effettuare la dichiarazione di cui al paragrafo 1, primo comma, o quando, per mancanza di giustificazioni sufficienti, le autorità competenti non possono accettare la dichiarazione loro presentata, l'interessato può beneficiare della restituzione.

Tuttavia, purché la merce da esportare sia indicata nella colonna 2 dell'allegato D, l'interessato beneficia, a sua esplicita richiesta, di una restituzione, per il calcolo della quale la natura e la quantità dei prodotti di base da prendere in considerazione sono determi-

nate in base ai dati ricavati dall'analisi della merce da esportare e secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato D. L'analisi viene effettuata dalle autorità competenti o da un laboratorio da esse incaricato.

Qualora l'interessato abbia effettuato una dichiarazione nelle condizioni previste al paragrafo 1, primo comma, la sua esplicita richiesta, prevista al comma precedente, annulla tale dichiarazione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili all'esportazione delle merci di cui all'allegato C, salvo per quanto riguarda:

- le quantità di prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, esportate sotto forma di merci ottenute alle condizioni definite all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,
- le quantità di uova o di prodotti di uova esportate sotto forma di paste alimentari comprese nella sottovoce 19.03 A della tariffa doganale comune,
- le quantità di zucchero bianco esportate sotto forma di penicilline comprese nella sottovoce 29.44 A della tariffa doganale comune,
- le quantità di caseina esportate sotto forma di merci comprese nella sottovoce 35.01 C della tariffa doganale comune.

4. Quando, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si procede all'analisi di una merce, vengono utilizzati i metodi di analisi previsti per la classificazione nella tariffa doganale comune di una merce simile importata nella Comunità.

5. Nel documento comprovante l'esportazione sono indicate le quantità delle merci esportate, nonché le quantità dei prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma. Tuttavia, in caso di applicazione delle

disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, nel documento sono indicate, in luogo di queste ultime quantità, quelle dei prodotti di base che figurano nella colonna 4 dell'allegato D corrispondenti ai dati forniti dall'analisi della merce esportata.

6. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, ciascuno Stato membro informa la Commissione circa le misure di controllo alle quali si fa ricorso nel suo territorio per i vari tipi di merci esportate, quali l'analisi delle merci, l'attuazione del controllo preliminare dei prodotti da impiegare nella loro fabbricazione e la verifica delle condizioni tecniche di tale fabbricazione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 9

La restituzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non è concessa per le merci immesse precedentemente in libera pratica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del trattato ed esportate allo stato naturale o dopo trasformazione.

Articolo 10

1. Il regolamento (CEE) n. 204/69 è abrogato.
2. In tutti gli atti comunitari nei quali si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 204/69 o a taluni articoli di detto regolamento, il riferimento stesso vale per il presente regolamento o gli articoli corrispondenti del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

ALLEGATO A

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti di base
ex 04.02 A I	Siero di latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di acqua inferiore al 5 % (PG 1)
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % ed avente tenore, in peso, di acqua inferiore al 5 % (PG 2)
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % ed avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore, in peso, di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore, in peso, di materia secca pari al 25 % (PG 4)
ex 04.03	Burro avente tenore, in peso, di materie grasse dell'82 % (PG 6)
04.05 A I b)	Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova
ex 04.05 B I	Uova sgusciate e giallo d'uova, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati, non zuccherati
10.01	Frumento, compreso quello segalato
10.02	Segala
10.03	Orzo
10.04	Avena
10.05 B	Granturco, escluso il granturco ibrido destinato alla semina
ex 10.06 A II	Riso semigreggio
ex 10.06 B II	Riso lavorato
10.06 C	Rotture
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato
11.01 B	Farina di segala
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore, in peso, allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)
ex 17.02 D	Sciropi di barbabietola o di canna contenenti, in peso, allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
17.03	Melassi, anche decolorati

ALLEGATO B

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum» C. Preparazione detta «cioccolato bianco» D. altri
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.01	Estratti di malto
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili: A. a base di granturco ex B. a base di riso — diversi dal «puffed-rice» C. altri
19.06	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.01	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: A. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè: II. altri (diversi dalla cicoria torrefatta) B. Estratti: II. altri (diversi dagli estratti di cicoria torrefatta)
ex 21.05	Preparazioni per zuppe e minestre; zuppe e minestre preparate
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati: ex I. Granturco: — in pannocchie ex II. Riso: — diverso dal riso precotto III. altri

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.07 (<i>seguito</i>)	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene C. Gelati D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari E. Preparazioni dette «fondute» ex F. altre, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito), prodotti lattiero-caseari, cereali, riso o prodotti a base di cereali o di riso
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07: ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte: — contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) B. altre
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: C. Bevande alcoliche: ex V. altre contenenti uova o giallo d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)
29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: ex B. altri: — Metilglucosidi
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: ex A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi: — Esteri di mannite o di sorbite ex B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi: — Esteri di mannite o di sorbite
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi policarbossilici aciclici: ex V. altri: — Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.16	<p>Carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone e altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:</p> <p>A. Acidi carbossilici a funzione alcool:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri</p> <p style="padding-left: 20px;">IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri</p> <p style="padding-left: 20px;">V. Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri</p> <p>ex VIII. altri:</p> <p style="padding-left: 20px;">— Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri</p>
29.35	<p>Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:</p> <p>ex Q. altri:</p> <p style="padding-left: 20px;">— Composti anidrici di mannite o di sorbite (come ad esempio, sorbitani), ad eccezione del maltolo e dell'isomaltolo</p>
29.43	<p>Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42:</p> <p>ex B. altri:</p> <p style="padding-left: 20px;">— Sorbosio, suoi sali e suoi esteri</p>
29.44	<p>Antibiotici:</p> <p>ex A. Penicilline per la cui fabbricazione è necessario un quantitativo di zucchero bianco inferiore o uguale a 15,3 chilogrammi per ogni chilogrammo di prodotto</p>
35.01	<p>Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:</p> <p>B. Colle di caseina</p>
35.05	<p>Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola</p>
ex 35.06	<p>Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg:</p> <p>— a base di emulsioni di silicato di sodio</p>
38.12	<p>Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:</p> <p>A. Bozzime preparate ed appretti preparati:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. a base di sostanze amidacee</p>
38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:</p> <p>Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche</p> <p>ex T. altri:</p> <p style="padding-left: 20px;">— Prodotti derivati dal cracking della sorbite</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindene, ecc.): ex C. altri: — Adesivi a base di emulsioni di resine
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina: ex B. altri, esclusa la linossina

Note

- (¹) Tale tenore deve essere determinato sottraendo dal tenore totale di ceneri del prodotto la frazione di ceneri proveniente dalle uova incorporate sulla base dello 0,04 % in peso di ceneri per 50 grammi di uova in guscio (o del loro equivalente in prodotti di uova).
- (²) Questa quantità è diminuita di 1,6 kg/100 kg per 50 grammi di uova in guscio (o l'equivalente in altri prodotti di uova) al chilogrammo di paste.
- (³) 5 kg/100 kg per 50 grammi di uova in guscio (o l'equivalente in altri prodotti di uova) al chilogrammo di paste; qualsivoglia quantità intermedia viene portata al multiplo di 50 grammi immediatamente inferiore.
- (⁴) Tale quantitativo s'intende di granturco in semi portato ad un tenore d'umidità del 12 % in peso.
- (⁵) Il riso precotto è costituito da riso lavorato in chicchi che sia stato sottoposto a precottura e a disidratazione parziale allo scopo di facilitarne la cottura definitiva.
- (⁶) Tale quantitativo s'intende calcolato per la birra avente tenore compreso tra 11° Plato e 13° Plato inclusi. Per la birra avente tenore inferiore a 11° Plato, tale quantitativo è diminuito dell'8 % per grado Plato, previo arrotondamento del tenore reale al grado immediatamente inferiore. Per la birra avente tenore superiore a 13° Plato, tale quantitativo è aumentato dell'8 % per grado Plato, previo arrotondamento del tenore reale al grado immediatamente superiore.
- (⁷) Tale quantitativo s'intende calcolato per una soluzione acquosa di sorbite avente tenore in materia secca del 70 % in peso. Per le soluzioni acquose di sorbite aventi un altro tenore in materia secca, tale quantitativo è aumentato o diminuito, secondo i casi, proporzionalmente al tenore reale in materia secca e arrotondato al chilogrammo immediatamente inferiore.
- (⁸) Quantitativo determinato in funzione della caseina usata nella fabbricazione, in ragione di 291 chilogrammi di latte in polvere (PG 2) per 100 kg di caseina.

ALLEGATO D

1 N. della tariffa doganale comune	2 Designazione delle merci	3 Dati risultanti dall'analisi delle merci	4 Natura del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione	5 Quantità del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione (per 100 kg di merce)
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum » C. Preparazione detta « cioccolato bianco » D. Altri	Saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) { 1. Saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 2. Materie grasse provenienti dal latte } { 1. Saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 2. Materie grasse provenienti dal latte }	Zucchero bianco 1. Zucchero bianco 2. Latte intero in polvere (PG 3) 1. Zucchero bianco 2. Latte intero in polvere (PG 3)	1 kg per 1 % in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 2. 3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte 1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 2. 3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao: A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio B. Gelati C. Cioccolata e prodotti di cioccolato, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	Saccarosio { 1. Saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 2. Materie grasse provenienti dal latte } { 1. Saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 2. Materie grasse provenienti dal latte }	Zucchero bianco 1. Zucchero bianco 2. Burro (PG 6) 1. Zucchero bianco 2. Latte intero in polvere (PG 3)	1 kg per 1 % in peso di saccarosio 1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 2. 1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte 1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 2. 3,85 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati risultanti dall'analisi delle merci	Natura del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione	Quantità del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione (per 100 kg di merce)
1	2	3	4	5
18.06 (<i>seguito</i>)	D. Altre	1. Saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 2. Materie grasse provenienti dal latte	1. Zucchero bianco 2. Burro (PG 6)	1. 1 kg per 1 % in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 2. 1,22 kg per 1 % in peso di materie grasse provenienti dal latte
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso	1. Saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 2. Materie grasse provenienti dal latte	1. Zucchero bianco 2. Latte intero in Polvere (PG 3)	1. 1 kg per 1 %, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 2. 3,85 kg per 1 %, in peso, di materie grasse provenienti dal latte
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Amido (o destrina)	Granturco (industria dell'amido)	1,83 kg per 1 %, in peso, di amido (o destrina) amido
19.06	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Amido (o destrina)	Granturco (industria dell'amido)	1,83 kg per 1 %, in peso, di amido (o destrina) amido
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta: A. Pane croccante detto « Knäckebröt » D. altri	Amido (o destrina) Amido (o destrina)	Segala Grano tenero (diverso da quello per l'industria dell'amido)	2,09 kg per 1 %, in peso, di amido (o destrina) amido 1,75 kg per 1 %, in peso, di amido (o destrina) amido

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati risultanti dall'analisi delle merci	Natura del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione	Quantità del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione (per 100 kg di merce)
1	2	3	4	5
19.08	<p>Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:</p> <p>B. altri</p>	<p>1. Saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>2. Amido (o destrina)</p> <p>3. Materie grasse provenienti dal latte</p>	<p>1. Zucchero bianco</p> <p>2. Grano tenero (diverso da quello per l'industria dell'amido)</p> <p>3. Burro (PG 6)</p>	<p>1. 1 kg per 1 %, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>2. 1,75 kg per 1 %, in peso, di amido (o destrina) anidro</p> <p>3. 1,22 kg per 1 %, in peso, di materie grasse provenienti dal latte</p>
21.07	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:</p> <p>B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene</p> <p>C. Gelati</p> <p>F. altre</p>	<p>Amido (o destrina)</p> <p>1. Saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>2. Materie grasse provenienti dal latte</p> <p>1. Saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>2. Materie grasse provenienti dal latte</p>	<p>Grano tenero (diverso da quello per l'industria dell'amido)</p> <p>1. Zucchero bianco</p> <p>2. Burro (PG 6)</p> <p>1. Zucchero bianco</p> <p>2. Burro (PG 6)</p>	<p>1,75 kg per 1 %, in peso, di amido (o destrina) anidro</p> <p>1. 1 kg per 1 %, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>2. 1,22 kg per 1 %, in peso, di materie grasse provenienti dal latte</p> <p>1. 1 kg per 1 %, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)</p> <p>2. 1,22 kg per 1 %, in peso, di materie grasse provenienti dal latte</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati risultanti dall'analisi delle merci	Natura del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione	Quantità del prodotto di base da prendere in considerazione per la concessione della restituzione (per 100 kg di merce)
1	2	3	4	5
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07	1. Saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 2. Materie grasse provenienti dal latte	1. Zucchero bianco 2. Latte intero in polvere (PG 3)	1. 1 kg per 1 %, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 2. 3,85 kg per 1 %, in peso, di materie grasse provenienti dal latte
35.05	Destrina e colle di destrina, amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola	Amido (o destrina)	Granturco (industria dell'amido)	1,83 kg per 1 %, in peso, di amido (o destrina) amido
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. Bozzime preparate ed appretti preparati	Amido (o destrina)	Granturco (industria dell'amido)	1,83 kg per 1 %, in peso, di amido (o destrina) amido
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido algamico, i suoi sali ed i suoi esteri; linossina: ex B. altri, ad esclusione della linossina	Amido (o destrina)	Granturco (industria dell'amido)	1,83 kg per 1 %, in peso, di amido (o destrina) amido

REGOLAMENTO (CEE) N. 2683/72 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1972

che modifica il regolamento n. 175/67/CEE per quanto concerne le regole generali di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 175/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce, nel settore delle uova, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁴⁾, prevede la possibilità di fissare anticipatamente la restituzione unicamente per i prodotti diversi dalle uova in guscio; che la situazione attuale del mercato delle uova rende necessaria l'estensione di tale possibilità a tutti i prodotti del settore delle uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 175/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, può essere deciso che, dietro richiesta, la restituzione venga fissata in anticipo.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 175/67/CEE, è sostituito dal testo seguente:

«Il titolo è valido in tutta la Comunità.»

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1972.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.⁽²⁾ GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2610/67.⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2684/72 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1972

relativo alla fissazione dei prezzi limite per l'intervento per il vino per il periodo compreso tra il 16 dicembre 1972 e il 15 dicembre 1973

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato per ultimo del regolamento (CEE) n. 1651/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per tutti i tipi di vino per i quali è stabilito un prezzo di orientamento deve essere fissato ogni anno un prezzo limite per l'intervento tenendo conto dei fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70;

considerando che la qualità del raccolto può essere definita in generale molto mediocre;

considerando che dalla fine della precedente campagna vinicola si costata un generale consolidamento delle quotazioni; che per la maggior parte dei tipi di vino tale consolidamento ha già avuto l'effetto di interrompere la stipulazione di contratti di magazzino privato;

considerando che dal bilancio di previsione risulta, in base alle scorte provenienti dalla precedente campagna di commercializzazione, un quantitativo disponibile inferiore rispetto a quello dello scorso anno; che comunque non si è ancora ottenuto un durevole risanamento del mercato vinicolo;

considerando che l'ammontare dei prezzi limite per l'intervento deve tener conto dei fattori summenzionati; che sembra pertanto opportuno aumentare per il periodo compreso tra il 16 dicembre 1972 ed il 15 dicembre 1973 i prezzi limite per l'intervento rispetto alla campagna precedente; che in base alla situazione

del mercato è opportuno un aumento superiore per i vini del tipo R II;

considerando che i prezzi di orientamento sono stati fissati nel regolamento (CEE) n. 804/72⁽³⁾ per il periodo compreso tra il 16 dicembre 1972 ed il 15 dicembre 1973; che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 816/70 i prezzi limite per l'intervento vengono fissati nella stessa fase e sono validi per lo stesso periodo dei prezzi di orientamento; che i tipi di vino da pasto ai quali sono applicabili tali prezzi sono stati determinati nel regolamento (CEE) n. 945/70⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo compreso tra il 16 dicembre 1972 e il 15 dicembre 1973 il prezzo limite è così fissato:

1. 1,35 unità di conto per grado/hl per il vino da pasto del tipo R I,
2. 1,31 unità di conto per grado/hl per il vino da pasto del tipo R II,
3. 21,6 unità di conto per hl per il vino da pasto del tipo R III,
4. 1,31 unità di conto per grado/hl per il vino da pasto del tipo A I,
5. 28,1 unità di conto per hl il vino da pasto del tipo A II,
6. 32,1 per hl per il vino da pasto del tipo A III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1972.

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 174 del 1^o. 8. 1972, pag. 52.⁽³⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2685/72 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1972

che completa il regolamento n. 121/67/CEE per quanto riguarda la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 15 del regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, prevede la concessione di una restituzione all'esportazione al fine di salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale delle carni suine;

considerando che, per offrire agli esportatori della Comunità una certa garanzia quanto alla stabilità delle restituzioni, il regolamento n. 121/67/CEE prevede in linea di massima una fissazione periodica;

considerando che, dall'esperienza acquisita, è risultato che le misure adottate non offrono sempre una garanzia corrispondente alle esigenze del commercio

per quanto riguarda la durata di validità delle restituzioni; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di fissare anticipatamente le restituzioni nel settore delle carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento n. 121/67/CEE è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le regole generali relative alla concessione e alla fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, nonché ai criteri di fissazione del loro importo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2686/72 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1972

che completa il regolamento n. 177/67/CEE per quanto riguarda le norme generali di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2685/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2685/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che completa il regolamento n. 121/67/CEE per quanto riguarda la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine ha previsto la possibilità di fissare in anticipo le restituzioni in tale settore;

considerando che è pertanto opportuno completare il regolamento n. 177/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, con alcune norme concernenti la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione;

considerando che la fissazione anticipata delle restituzioni è necessaria solo in determinati casi; che è pertanto opportuno decidere di avvalersi di tale facoltà secondo la procedura dell'articolo 24 del regolamento n. 121/67/CEE;

considerando che la fissazione anticipata delle restituzioni esige l'adozione di misure che garantiscano in ogni singolo caso l'attuazione delle esportazioni conformemente alla domanda presentata; che a tale fine occorre che ogni richiedente riceva un titolo, il quale

preveda che le esportazioni avranno luogo durante un periodo determinato;

considerando che, per impedire ogni abuso, il rilascio di detto titolo deve essere subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che viene incamerato se l'esportazione non è realizzata durante il periodo di validità del titolo stesso;

considerando che dall'esperienza acquisita nei settori soggetti all'organizzazione comune dei mercati, per i quali è possibile la fissazione anticipata della restituzione, risulta che in determinate circostanze, specie in caso di ricorso eccessivo degli interessati a tale sistema, sono da temersi difficoltà sul mercato in causa;

considerando che, per porre rimedio a una tale situazione, deve poter essere possibile prendere sollecitamente provvedimenti; che è pertanto opportuno prevedere che la Commissione possa adottare siffatti provvedimenti dopo parere del Comitato di gestione o, in caso d'urgenza, anche senza attendere la riunione di quest'ultimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5 del regolamento n. 177/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

- «1. L'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo di tale restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi.
2. La restituzione è quella valida il giorno dell'esportazione.
3. Tuttavia, può essere deciso che, dietro richiesta, la restituzione venga fissata in anticipo. In tal caso, la restituzione valida il giorno nel quale viene presentata la domanda del titolo di fissazione anticipata di cui all'articolo 5 bis si applica, su richiesta dell'interessato introdotta contemporaneamente alla domanda di titolo ed entro le ore 13.00, ad una esportazione da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo medesimo.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

⁽²⁾ Vedasi pag. 36 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2614/67.

4. Quando l'esame della situazione del mercato consente di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione in anticipo della restituzione, o qualora vi sia il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento n. 121/67/CEE, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso di estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione in anticipo per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata presentate durante il periodo di sospensione, sono irricevibili.»

Articolo 2

Il seguente articolo 5 bis è inserito nel regolamento n. 177/67/CEE:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1972.

«Articolo 5 bis

1. La concessione della restituzione alle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, è subordinata alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata, rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il titolo è valido in tutta la Comunità.

2. Il rilascio del titolo di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisce l'impegno di procedere alle esportazioni di cui trattasi nel periodo di validità del titolo e che viene incamerata totalmente o parzialmente se le esportazioni siano realizzate nel periodo suddetto o siano realizzate solo in parte.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2687/72 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 823/68 che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in un accordo concluso con la Confederazione svizzera, la Comunità si è impegnata a limitare in modo autonomo al 6 % del valore in dogana il prelievo applicabile ai formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) di cui alla sottovoce 04.04 B della tariffa doganale comune;

considerando che tale concessione autonoma deve essere ripresa nel regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi

dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2138/72 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 823/68 viene inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Il prelievo per un prodotto facente parte del gruppo 9 e appartenente alla sottovoce 04.04 B è limitato al 6 % del valore in dogana.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 229 del 7. 10. 1972, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2688/72 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1972

che completa il regolamento n. 123/67/CEE per quanto riguarda la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 9 del regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, prevede la concessione di una restituzione all'esportazione al fine di salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del pollame;

considerando che, per dare agli esportatori della Comunità una certa sicurezza quanto alla stabilità delle restituzioni, il regolamento n. 123/67/CEE prevede in linea di massima una fissazione periodica;

considerando che dall'esperienza acquisita è risultato che le misure adottate non offrono sempre una garanzia corrispondente alle esigenze del commercio per quanto riguarda la durata di validità delle restitu-

zioni; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di fissare anticipatamente le restituzioni nel settore del pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento n. 123/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le regole generali relative alla concessione e alla fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, nonché ai criteri di fissazione del loro importo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2689/72 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1972

che completa il regolamento n. 176/67/CEE per quanto riguarda le norme generali di fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2688/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 paragrafo 2, quarto comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2688/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che completa il regolamento n. 123/67/CEE per quanto riguarda la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame, ha previsto la possibilità di fissare in anticipo le restituzioni in tale settore;

considerando che è pertanto opportuno completare il regolamento n. 176/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce, nel settore del pollame, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, con alcune norme concernenti la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione;

considerando che la fissazione anticipata delle restituzioni è necessaria solo in determinati casi; che è pertanto opportuno decidere di avvalersi di tale facoltà secondo la procedura dell'articolo 17 del regolamento n. 123/67/CEE;

considerando che la fissazione anticipata delle restituzioni esige l'adozione di misure che garantiscano in ogni singolo caso l'attuazione delle esportazioni conformemente alla domanda presentata; che a tal fine occorre che ogni richiedente riceva un titolo, il quale preveda che le esportazioni avranno luogo durante un periodo determinato;

considerando che, per impedire ogni abuso, il rilascio di detto titolo deve essere subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che viene incamerato se l'esportazione non è realizzata durante il periodo di validità del titolo stesso;

considerando che dall'esperienza acquisita nei settori soggetti all'organizzazione comune dei mercati, per i quali è possibile la fissazione anticipata della restituzione, risulta che in determinate circostanze, specie in caso di ricorso eccessivo degli interessati a tale sistema, sono da temersi difficoltà sul mercato in causa;

considerando che per porre rimedio a una tale situazione, deve essere possibile prendere sollecitamente provvedimenti; che è pertanto opportuno prevedere che la Commissione possa adottare siffatti provvedimenti dopo parere del Comitato di gestione o, in caso d'urgenza, anche senza attendere la riunione di quest'ultimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5 del regolamento n. 176/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

«1. L'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo di tale restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi.

2. La restituzione è quella valida il giorno dell'esportazione.

3. Tuttavia, può essere deciso che, dietro richiesta, la restituzione venga fissata in anticipo. In tal caso, la restituzione, valida il giorno nel quale viene presentata la domanda del titolo di fissazione anticipata di cui all'articolo 5 bis, si applica su richiesta dell'interessato introdotta contemporaneamente alla domanda di titolo ed entro le ore 13.00, ad un'esportazione da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo medesimo.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

⁽²⁾ Vedasi pag. 40 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2612/67.

4. Quando l'esame della situazione del mercato permetta di costatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando vi sia il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento n. 123/67/CEE, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso di estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione, sono irricevibili.»

Articolo 2

Il seguente articolo 5 bis è inserito nel regolamento n. 176/67/CEE:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1972.

«Articolo 5 bis

1. La concessione della restituzione alle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, è subordinata alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata, rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il titolo è valido in tutta la Comunità.

2. Il rilascio del titolo di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisce l'impegno di procedere alle esportazioni di cui trattasi nel periodo di validità del titolo e che viene incamerato totalmente o parzialmente se le esportazioni non siano realizzate nel periodo suddetto o siano realizzate solo in parte.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

